



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Stampa*

---

**COMUNICATO STAMPA**

***Varata la Riforma dell'accesso alle professioni  
e dei relativi esami di Stato***

**Il Ministro Moratti: “Professionisti più qualificati  
a tutela degli interessi dei cittadini”**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Letizia Moratti, la riforma dell'accesso alle professioni e dei relativi esami di Stato.

“Sono ormai più di un milione e 800mila i professionisti iscritti agli Albi”, ha spiegato il Ministro, “un numero che è andato via via crescendo, negli ultimi dieci anni, con un incremento del 30% (da 1.399.338 nel 1995 a 1.827.279 al 2005). Dunque, abbiamo voluto focalizzare l'attenzione del Governo sulla riforma del sistema di accesso agli Ordini professionali per dare un forte contributo all'ammodernamento del sistema ordinistico, guardando soprattutto al futuro dei nostri giovani e alla tutela degli interessi dei cittadini, che beneficeranno di professionisti più qualificati”.

“Il sistema sarà selettivo”, ha aggiunto il Ministro Moratti, “ma più snello ed ‘aperto’ per le decine di migliaia di giovani che si affacciano ogni anno sul mercato professionale. Chiunque sia dotato di capacità e di voglia di studiare ed abbia fatto l'Università ed un breve ma serio tirocinio può superare gli esami di Stato e diventare un professionista, indipendentemente dal ceto sociale o dalla famiglia di provenienza. Viene inoltre assicurato un puntuale e forte raccordo tra il percorso formativo e gli sbocchi professionali”.

“Vengono così interamente ridisciplinati **gli esami di Stato** per tutte le professioni già comprese nel Dpr 328/2001, e oltre a queste, per gli **statistici**, i **tecnologi alimentari**, i **giornalisti** e i **consulenti del lavoro**”, ha proseguito il Ministro. “Per questi ultimi due, insieme ad agrotecnici, geometri, periti agrari, periti

industriali, abbiamo provveduto ad **elevare il titolo di accesso**, prevedendo tra i **requisiti almeno la Laurea triennale**”.

In parallelo alla riforma dei percorsi universitari (revisione delle Classi di Laurea ex Dm 270/2004), è stato predisposto lo schema di regolamento che aggiornerà la **struttura delle prove** dell’esame di Stato ed i **requisiti per l’accesso agli Ordini (Laurea, laurea magistrale e tirocinio** che sarà obbligatorio, serio, continuativo e certificato), nonché del Dm 9/9/1957, relativo alla composizione delle **commissioni esaminatrici** e le **modalità di svolgimento degli esami di Stato**, per renderli più trasparenti e qualificanti.

## LE PROFESSIONI INTERESSATE DAL NUOVO DPR

Lo schema di regolamento aggiornerà la disciplina dei **requisiti per l’ammissione all’esame di Stato** e le **relative prove**, nonché la composizione delle **commissioni esaminatrici** e le modalità di svolgimento degli esami, relativamente alle professioni di:

|                                                             | Numero Iscritti |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| ➤ dottore agronomo e dottore forestale                      | 19.103          |
| ➤ architetto, pianificatore paesaggista e conservatore      | 122.608         |
| ➤ assistente sociale                                        | 31.937          |
| ➤ attuario                                                  | 810             |
| ➤ biologo                                                   | 41.009          |
| ➤ chimico                                                   | 9.877           |
| ➤ consulente del lavoro                                     | 21.239          |
| ➤ farmacista                                                | 69.585          |
| ➤ geologo                                                   | 15.094          |
| ➤ giornalista                                               | 90.218          |
| ➤ ingegnere                                                 | 186.547         |
| ➤ psicologo                                                 | 51.065          |
| ➤ “statistico”                                              | -----           |
| ➤ tecnologo alimentare                                      | -----           |
| ➤ veterinario                                               | 24.107          |
| ➤ agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale | 185.152         |
| <b>TOTALE DEI PROFESSIONISTI INTERESSATI</b>                | <b>868.351</b>  |

*FONTE CENSIS 39\* RAPPORTO ANNUALE SULLA SITUAZIONE SOCIALE DEL PAESE*

Inoltre, il regolamento disciplina la composizione delle relative commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento degli esami per l’accesso alla professione di **dottore commercialista ed esperto contabile**, completando le norme presenti nel decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

Per quest'ultima professione è stato inoltre previsto l'accesso agli esami, fin dall'anno 2006, dei laureati triennali per i quali la normativa precedente demandava tale possibilità al 2008.

## **LA FILOSOFIA, I PRINCIPI ISPIRATORI E GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA DELL'ACCESSO ALLE PROFESSIONI**

Il Dpr 328/2001 ha costituito un punto di partenza per la riforma del sistema di accesso alle professioni. Infatti, con l'**introduzione del "3+2"** e l'autonomia didattica degli Atenei è venuto meno lo stretto raccordo tra corsi di laurea e formazione alle professioni: pertanto era necessaria una verifica più seria dell'idoneità ad esercitare una professione.

Inoltre è stato rafforzato il metodo del "dialogo progettuale" con gli Ordini professionali. **La proposta è stata elaborata da una Commissione mista formata da rappresentanti dell'Università e dei professionisti**, per poi procedere a successive omogeneizzazioni dell'impianto complessivo della riforma per superare in modo condiviso tutte le attuali criticità.

## **LA COMMISSIONE PER LA RIFORMA DELL'ACCESSO ALLE PROFESSIONI**

Per elaborare lo schema di revisione è stata inizialmente istituita una specifica **Commissione**, presieduta dal Sottosegretario Maria Grazia Siliquini, ai quali hanno partecipato i **rappresentanti delle Conferenze dei Presidi di Facoltà** e, per la prima volta, **degli Ordini Professionali**.

In seguito, sono stati istituiti una serie di tavoli informali, con la presenza di tutti gli Ordini interessati, per completare lo schema finale.

## **I CONTENUTI "GENERALI" DEL NUOVO SISTEMA DI ACCESSO ALLE PROFESSIONI E DEI RELATIVI ESAMI DI STATO**

Il tirocinio è stato posto quale **requisito fondamentale per l'accesso alle professioni** (sia per la sezione A, sia per la sezione B degli Albi). I giovani, attraverso una **formazione universitaria riqualificata** grazie all'introduzione dei percorsi ad "Y" e ad un **serio tirocinio professionale**, si presenteranno **più preparati** agli esami di Stato.

È stato dunque **rivisto complessivamente la disciplina del tirocinio**, considerato dagli ordini professionali essenziale ai fini della **formazione del futuro professionista**:

- **introducendolo** anche laddove oggi non è previsto;
- assicurando **nuove modalità di svolgimento** che ne garantiscano la **serietà, la continuità, il carattere effettivamente professionalizzante**;

- aprendo alla possibilità di svolgerlo presso una **struttura pubblica o privata accreditata** dagli Ordini;
- ponendolo sotto **la gestione e la responsabilità degli Ordini** (attraverso la supervisione di un tutor iscritto all'albo da almeno cinque anni) e la **verifica del percorso formativo**, qualora sia svolto durante il percorso di studi.

Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull'attività del tirocinante, al fine di verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali ed all'acquisizione di esperienze applicative.

Il consiglio dell'ordine territoriale verifica l'effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi.

Si è concordato con gli Ordini una diversa durata del tirocinio:

- **sei mesi** per la maggior parte degli ordini
- **1 anno** per gli **ingegneri**, gli **psicologi sez. A** ed i **consulenti del lavoro** tenendo conto della possibilità di **espletarlo durante il corso di studi universitari**, sulla base di accordi stipulati fra Ordini ed Università - nell'ambito di una **convenzione quadro** concordata tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il consiglio nazionale.

La possibilità di svolgere il tirocinio **anche in parte** già nel percorso universitario risponde all'esigenza di accrescere il livello di preparazione, **senza gravare sulla lunghezza del percorso**, in modi da garantire un più rapido accesso al mondo del lavoro, in linea con le tendenze europee.

In alcuni casi, è stato anche previsto un "**doppio requisito**" **formativo** per l'accesso alla **sezione A**, e cioè oltre alle classi di laurea specialistica già richieste, anche le corrispondenti classi di laurea che danno accesso alla sezione B, per l'esigenza di garantire che il giovane abbia seguito un **percorso formativo completo** sul settore in cui intende operare. Una scelta necessaria, vista l'ampia flessibilità che è stato inserito negli ordinamenti didattici con il Dm 270/2004 e che consente, ad esempio, ad un laureato in Lettere di prendere la Laurea Magistrale in Ingegneria.

Si è anche tenuto conto della possibilità che, in futuro, sia necessario adeguare i titoli di studio universitari, modificando attraverso un Decreto del Ministro le corrispondenze tra i titoli universitari di accesso alle professioni disciplinate dal regolamento e le classi di laurea e di laurea magistrale di cui ai decreti attuativi del Dm 270/2004.

Si è, inoltre, adeguata la **disciplina procedurale degli esami di Stato** (commissioni di esame e svolgimento delle prove) all'evoluzione del sistema professionale e delle norme che regolano l'accesso, aspetto, questo, particolarmente necessario in quanto la disciplina era ferma al Dm 9 settembre 1957.

Sono state **estese le norme che regolano gli esami di Stato a molte professioni che attualmente non erano comprese**, tenendo conto anche della ripartizione di alcuni Albi professionali in due distinte sezioni (A e B). Si segnalano, tra le nuove:

- a) consulente del lavoro;
- b) giornalista;
- c) statistico;
- d) tecnologo alimentare;
- e) agrotecnico; geometra; perito agrario; perito industriale.

Riguardo alle modalità di svolgimento delle prove degli esami di Stato, che si terranno **esclusivamente presso sedi universitarie**, è stato **introdotto l'anonimato**, consentito ove necessario l'uso delle moderne tecnologie.

E' infine stata aggiornata la **composizione delle commissioni esaminatrici**. In particolare, è stata prevista una sola commissione esaminatrice per entrambi le sezioni degli albi, debitamente integrata con rappresentanti della sezione B, per le prove d'esame dei laureati triennali.

Inoltre, il **Ministero** potrà inviare un **proprio rappresentante presso le sedi di esame** per la **verifica della regolarità** formale delle operazioni di esame.

## **ALCUNI CASI PARTICOLARI**

Per i **Giornalisti**, in accordo con l'Ordine, abbiamo voluto prevedere una **base formativa universitaria, elevando il titolo di accesso**, per inserirli nel vigente sistema che disciplina l'accesso alle altre professioni, visto che attualmente è **previsto il solo praticantato di 18 mesi**. Sarà così superato il concetto del giornalista formato solo in azienda, garantendo un accesso più democratico e libero alla professione.

Potrà partecipare all'esame di Stato solo chi è in possesso di una Laurea triennale unitamente a:

- o una **laurea specialistica (magistrale)** il cui percorso formativo sia almeno per il 50% costituito da attività pratica orientata alla professione di giornalista e disciplinata sulla base di convenzioni con l'ordine;
- o un **master universitario biennale**, svolto sulla base di convenzioni con l'ordine;
- o **corsi biennali** presso Istituti di formazione al giornalismo, riconosciuti dall'ordine dei giornalisti.

Chiaramente sono fatti salvi i diritti di accesso all'esame di Stato per coloro che hanno già svolto o stanno svolgendo il periodo di pratica previsto dal previgente ordinamento, nonché, fino al 2013, per coloro che svolgono attività redazionale

giornalistica da almeno due anni consecutivi e coloro che esercitano la professione giornalistica a tempo pieno e in modo continuativo da almeno cinque anni.

Con i giornalisti è stato concordato di mantenere alcune peculiarità, come la composizione della **Commissione esaminatrice**, il cui Presidente sarà scelto tra i magistrati di Tribunale o di Corte d'appello. La Commissione sarà integrata da un rappresentante della Federazione degli Editori (Fieg).

I giornalisti concordano nell'effettuare l'esame di Stato solamente presso le Università.

Inoltre, si evidenziano altri interventi:

➤ i **Consulenti del Lavoro**, gli **Statistici** ed i **Tecnologi alimentari** sono stati finalmente inseriti nella disciplina dell'accesso alle professioni (erano rimasti fuori dal Dpr 328/2001) ed i **giovani in possesso dei nuovi titoli potranno partecipare agli esami di Stato**: gli Atenei hanno già conferito Lauree "triennali" e Lauree Specialistiche che non hanno attualmente sbocchi nelle professioni.

➤ Per i **Consulenti del Lavoro**, è stato elevato il **titolo di accesso**, prevedendo **almeno una Laurea triennale** ed il  **tirocinio di durata biennale come requisiti indispensabili**. Ciò è stato possibile grazie ad un accordo con il **Ministero del Lavoro**.

Per i prossimi cinque anni, sono fatte salve le prerogative dei diplomati di Scuola Superiore e dei laureati con il Vecchio Ordinamento, che saranno ammessi a sostenere l'esame di Stato;

➤ Per gli **Agrotecnici, geometri, periti agrari, periti industriali**, si è provveduto ad elevare definitivamente il **titolo d'accesso, prevedendo come requisiti la sola laurea triennale con un successivo tirocinio semestrale**. Innanzitutto, per consentire la spendibilità del titolo professionale sull'intero territorio dell'Unione Europea (direttiva n. 89/48/Cee). Inoltre, è stato deciso con i Consigli Nazionali che l'esame di Stato si svolgerà presso **le sedi universitarie**, invece che presso le scuole, con il conseguente passaggio **graduale** di competenze.

Fino al 2015, sono fatte salve le prerogative dei diplomati di Scuola Superiore, che saranno ammessi a sostenere l'esame di Stato.

➤ Anche per i **Veterinari** ed i **Farmacisti** sono state definiti le lauree specialistiche per l'accesso alla professione. Inoltre, sono ammessi all'esame di Stato per l'accesso alla professione di farmacista anche i laureati del Vecchio Ordinamento in Farmacia o Chimica e tecnologia farmaceutiche.

➤ Per l'iscrizione alla sezione A dell'albo degli **Psicologi**, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 7, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i decreti ministeriali che definiscono la **classe di laurea magistrale in psicologia** possono prevedere un **corso di studio universitario a ciclo unico** avente durata quinquennale, previa acquisizione di 300 crediti formativi universitari.

## **LA TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**

Il Decreto entrerà in vigore dopo che il Consiglio dei Ministri avrà dato il via libera definitivo al testo, che potrà avvenire successivamente al **parere** del Consiglio di Stato. Se i tempi saranno rispettati, già dalla prima sessione degli esami di Stato del **2006** saranno adottate le nuove discipline relative ai requisiti di accesso, alle nuove prove d'esame e alle nuove procedure per l'esame di Stato.

In generale, per evitare di creare problemi ai giovani, sono state inserite **delle norme transitorie** atte a garantire le aspettative dei giovani già in procinto di accedere alle professioni.

Roma, 22 dicembre 2005